

# L'oggetto sociale orienta il recesso del socio

Le modifiche, formali o meno, possono portare all'esercizio del diritto, ma tra molte incertezze

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'[art. 2437](#) comma 1 lett. a) c.c., nell'ambito delle spa, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che **non hanno concorso** alle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società.

Nelle **srl**, invece, in base all'[art. 2473](#) comma 1 c.c., costituiscono causa legale di recesso il non aver consentito, da un lato, al cambiamento dell'oggetto sociale, e, dall'altro, al compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo.

Dal confronto tra le due disposizioni emerge, in primo luogo, almeno in apparenza, una differente portata della possibilità di esercitare il diritto di recesso con riguardo all'ipotesi di **modifica formale** dell'oggetto sociale. Solo nell'ambito delle spa, infatti, il presupposto del recesso è espressamente ancorato alla presenza del dato formale della delibera di modificazione dell'apposita clausola statutaria e del dato sostanziale della "significatività" del cambiamento che da tale modifica consegue nell'attività svolta dalla società. Nell'ambito della srl, di contro, il presupposto del recesso riconducibile alla modificazione dell'oggetto sociale appare integrato già quando si rilevi la mera presenza del dato formale della delibera modificativa della relativa clausola dell'atto costitutivo; a prescindere, dunque, da valutazioni sostanziali circa la significatività del cambiamento apportato. Non manca, tuttavia, in dottrina, chi sostiene come, anche con riferimento alle srl, la modificazione della clausola dell'atto costitutivo relativa all'oggetto sociale dovrebbe considerarsi presupposto di recesso solo se accompagnata da un adeguato **grado di significatività** (in tal senso, si è espressa anche la massima [I.H.1](#) del Comitato Triveneto dei Notai).

Solo nell'ambito delle srl, poi, è prevista la causa di recesso correlata al compimento di **operazioni** che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo. Quest'ultima ipotesi prescinde dall'esistenza di una formale delibera di modificazione dell'atto costitutivo, ancorandosi al solo dato sostanziale del compimento di operazioni idonee a snaturare l'attività nei fatti svolta dalla società.

In dottrina sono stati ipotizzati, tra gli altri, i seguenti casi: **acquisto di partecipazioni** in altra società avente oggetto sociale diverso; acquisto di azienda tendente allo svolgimento di attività diversa da quella descritta nell'oggetto sociale, ovvero, in senso contrario, cessione o conferimento dell'azienda rappresentante il nu-

cleo centrale dell'attività sociale. In via più generale, poi, si tende ad escludere il recesso in ipotesi di operazioni che realizzino cambiamenti marginali, includendovi, invece, tutte quelle che, secondo una valutazione caso per caso, siano tali da incidere, anche in chiave prospettica, sulle condizioni di rischio dell'attività sociale.

Quest'ultima previsione in tema di recesso, peraltro, trova una corrispondenza normativa nell'[art. 2479](#) comma 2 n. 5 c.c., ai sensi del quale è **riservata ai soci** la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo.

Dal combinato disposto degli artt. 2473 comma 1 e 2479 comma 2 n. 5 c.c., una parte della dottrina ha trattato la necessità, innanzitutto, di una delibera dei soci; dalla quale, tuttavia, non conseguirebbe immediatamente il diritto di recesso, che sorgerebbe solo successivamente, con il compimento dei relativi atti (esecutivi) da parte degli amministratori.

Secondo altra ricostruzione, di contro, i soci avrebbero il diritto di recedere anche nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano posto in essere **direttamente** operazioni di fatto modificative dell'oggetto sociale; soluzione che sarebbe giustificata dalla necessità di assicurare il **potere di reagire** alle alterazioni (anche fattuali e non solo formali) rispetto all'alea iniziale dell'investimento (ciò tralasciando le non banali questioni relative alle conseguenze che possono scaturire dal compimento di simili atti in termini di opponibilità a terzi, [ex art. 2475-bis](#) c.c., e di responsabilità degli amministratori, [ex art. 2476](#) c.c.).

In senso contrario, tuttavia, si è espresso il Tribunale di Napoli nel provvedimento dell'[11 marzo 2015](#). Si è affermato, infatti, che non appare concepibile una modifica di fatto dell'oggetto sociale, che presuppone pur sempre una decisione formale dei soci [ex art. 2479](#) c.c. (sia nel caso di assemblea chiamata a modificare l'oggetto sociale, che in quello di delibera autorizzativa di un'operazione che determinerà una variazione sostanziale dell'attività sociale). Nell'oggetto sociale – precisano i giudici partenopei – sono indicate le attività che i soci "possono compiere" e non quelle che "devono compiere"; con la conseguenza che il non compierle non implica mai una modifica "di fatto" dell'oggetto sociale, perché permane sempre la possibilità, come potenzialità, di svolgere o di ritornare a svolgere quelle attività in futuro. Solo la **modificazione formale** dell'oggetto sociale impedisce tale possibilità e, quindi, legittima il socio che non vi abbia consentito ad esercitare il diritto di recesso.